

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI TRATALIAS
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

C O P I A

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L' APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI E SERVIZI (TARES9)	Nr. Progr.	18
	Data	06/08/2013
	Seduta Nr.	7

Adunanza ORDINARIA, Seduta di PRIMA Convocazione in data 06/08/2013 Ore 11:05

Previa l'osservanza di tutte le formalità descritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	
PIRAS MARCO ANTONIO	SINDACO	Presente	
LOCCI GIANLUCA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
ZARA GIULIO RENATO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
PES EMANUELE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Papi Elena	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
LA MARCA CARLO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
CUCCU MAURO ANTONIO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
VASILE Giovanni	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
MELIS Maria Francesca	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
LODDO MASSIMILIANO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Pes Mario	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Pistis Marianna	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
PIROSU Michelangelo	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Totale Presenti	12	Totale Assenti	1

Assenti giustificati i signori:

PAPI ELENA

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Pisci Gabriela, che provvede alla redazione del presente

Constatata la legittimità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. PIRAS MARCO ANTONIO dichiara aperta la seduta di Consiglio Comunale invitando a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente

introduce l'argomento all'ordine del giorno recante ad oggetto "**APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE TARES**" e cede la parola al Consigliere Locci che lo illustra: si tratta del regolamento che disciplina le varie fattispecie oggetto d'imposizione, le agevolazioni, le riduzioni ecc.

IL Consigliere Loddo Massimiliano ribadisce quanto già detto prima circa le utenze non domestiche.

Il Consigliere Locci condivide i giudizi negativi, in quanto le attività produttive sono fortemente penalizzate; da qui l'intervento del Comune a sostegno delle stesse.

Ultimata l'illustrazione il Presidente pone ai voti la proposta.

Presenti 12 votanti 12

con voti favorevoli 7 (sette), contrari 5 (cinque: Loddo Massimiliano, Piroso Michelangelo, Pes Mario, Pistis Marianna, Vasile Giovanni), espressi per alzata di mano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Ritenuto di poter far propria la proposta, così come formulata dal proponente;

Viste le disposizioni di legge in materia;

Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

Di Approvare la proposta di deliberazione n. 21 del 01.08.2013, presentata dall'Assessore all'Ambiente, corredata del parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 267/2000, del parere favorevole di regolarità contabile reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 267/2000 e dall'attestazione del Segretario Comunale di conformità alle norme vigenti, allo statuto, ai regolamenti ed agli atti di indirizzo.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Dott. Agr. Piras Marco Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Pisci Gabriela

ATTESTATO DI CONFORMITA' (art. 97 comma 2 T.U. 267 del 18/08/2000) CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 97 comma 2 T.U. 267 del 18/08/2000, si attesta la conformità del presente atto alle leggi, statuto e regolamenti.
li, _____ Il Segretario Comunale

Dott.ssa Pisci Gabriela


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

(Art. 124, comma 1 e art. 125, comma 1 del D. Lgs 267/2000)

ATTESTO che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data _____ prot. _____, che vi permarrà pubblicata sino al _____ e che in pari data e protocollo è stata notificata ai Capi Gruppo consiliari, per i soli usi connessi al loro mandato di Consiglieri.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Pisci Gabriela



COMUNE DI TRATALIAS

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n.21 del 01/08/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE TARES.

IL SINDACO

VISTO l'art. 14 del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 del 22.12.2011, che ha istituito, a decorrere dal 01 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa dai Comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni stessi.

CONSIDERATO :

che con l'entrata in vigore del nuovo tributo, ai sensi dell'art. 46 e 47 dell'art. 14 della citata legge, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti di assistenza (ex E.C.A .);

che rimane in vigore il tributo provinciale (addizionale) per funzioni, tutela, protezione ed igiene dell'ambiente così come disciplinata dalla art. 19 del D.LGS. 504/1992 a favore dell'Amministrazione Provinciale;

che con regolamento il Consiglio Comunale, ai sensi del comma 22 dell'art. 14 della citata legge, deve stabilire in forza della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs 446/1997 e successive modificazioni, la disciplina per l'applicazione del tributo, approvando contestualmente le tariffe entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione da norme statali in conformità al piano finanziario del servizio;

che il nuovo tributo deve essere composto in base a tariffa, ai sensi del comma 12 dell'art. 14 della citata legge;

PRECISATO che, per quanto riguarda l' applicazione della maggiorazione al tributo sui rifiuti

e sui servizi(TARES) il relativo importo viene stabilito nella misura di € 0,30 al metro quadrato, così come previsto dall' art. 14 comma 13 del D.L. 201/2011;

VISTO il D.L. 35 del 8 aprile 2013 il quale con il comma 2 dell' art. 10 stabilisce che per il 2013 la maggiorazione standard dello 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato in unica soluzione contestualmente al versamento dell' ultima rata del tributo;

CONSIDERATO inoltre :

a) che al 31.12.2012 cessa l'applicazione della TARSU;
b) che con la deliberazione n. 13 del 21 maggio 2013, il Consiglio Comunale, avvalendosi della possibilità data dalla vigente normativa, ha stabilito che la gestione del tributo "TARES" per l'anno 2013, in applicazione a quanto disposto dal comma 35, art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e smi, fosse esercitata attraverso la gestione diretta da parte del Comune di Tratalias in ordine al numero e alle scadenze delle rate per il pagamento dell' acconto del nuovo tributo esclusivamente per l' anno 2013, dando atto che a partire dall' anno d' imposta 2014 le scadenze sono quelle previste dall' allegato regolamento comunale TARES;

VISTA la proposta dell' Assessorato all' Ambiente di deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 18/07/2013, relativa all' approvazione del "Piano Economico Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (TARES), da sottoporre all' approvazione del Consiglio Comunale, che prevede tra l' altro la garanzia dell' equilibrio economico complessivo sulle agevolazioni riconosciute dal presente regolamento (art. 13 /14) e a carico del bilancio comunale;

VISTE:

- a. La deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 18/7/2013 relativa all' approvazione dello schema del Regolamento Comunale per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" ;
- b. La deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 18/7/2013 relativa all' approvazione delle tariffe TARES per l' anno 2013;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, il quale assegna ai Comuni la potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale assegna al Consiglio comunale la competenza a deliberare in materia regolamentare;

RILEVATO altresì che, il perdurare della crisi economica ha prodotto effetti fortemente negativi a livello territoriale, classificando la nostra provincia fra le più povere d' Italia e costringendo numerose imprese a fare ricorso alla cassa integrazione, alla mobilità o al licenziamento del personale con conseguenze drammatiche a carico delle famiglie coinvolte specialmente quelle più numerose;

RILEVATO CHE la crisi economica del territorio ha coinvolto molte realtà produttive , e con

esse i commercianti ed artigiani che lavorano nell' indotto. Inoltre le misure a sostegno delle categorie dei commercianti e degli artigiani non rappresentano risposte concrete rispetto alle difficoltà economiche che queste categorie stanno attraversando.

DATO ATTO che questa Amministrazione Comunale è da sempre attenta a non gravare gli operatori che investono sul territorio con onerosità eccessive sia a livello fiscale che nell'ambito degli altri settori a gestione comunale;

RITENUTO opportuno, pertanto, prevedere delle agevolazioni per le utenze domestiche e non domestiche meglio dettagliate nell' allegato regolamento di cui all' art. 13 e seguenti;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES";

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico in data 29/07/2013 sull' approvazione dello " Regolamento Comunale per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 18/7/2013 che si allega al presente atto a farne parte integrante e sostanziale e dal quale si evince:

- a) Attestazione della coerenza del "Regolamento per l' istituzione e applicazione del Tributo Comune sui Rifiuti e sui Servizi" con le disposizioni normative vigenti e con le prescrizioni contabili e finanziarie del Comune di Tratalias;
- b) Espressione per quanto di competenza del parere favorevole alla procedura di approvazione del suddetto regolamento.

Dato atto che sul citato parere favorevole viene evidenziato che:

- a) "Le previsioni regolamentari prospettate, non contengono palesi elementi di contrasto con la normativa di riferimento e disciplinano ogni aspetto del tributo";
- b) la parte sulle riduzioni e le agevolazioni riconosciute nel regolamento - anche per la parte fissa -, dovranno garantire comunque l' equilibrio economico complessivo con l' esplicitazione nello stesso che " la copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni ed esenzioni dovrà essere integralmente garantita attraverso modalità specificatamente indicate nel Piano Economico Finanziario";

RITENUTO necessario provvedere all' approvazione dello stesso;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per i motivi citati in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1. **Di dare atto** del parere obbligatorio espresso dal Revisore dei Conti in data 29/7/2013, sulla proposta di regolamento comunale reso nei seguenti termini:

- c) Attestazione della coerenza del "Regolamento per l' istituzione e applicazione del Tributo Comune sui Rifiuti e sui Servizi" con le disposizioni normative vigenti e con le prescrizioni contabili e finanziarie del Comune di Tratalias;
- d) Espressione per quanto di competenza del parere favorevole alla procedura di approvazione del suddetto regolamento.

2. **Di approvare**, per quanto in premessa illustrato, il regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti e servizi (TARES) nel testo che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale
3. **Di dare atto** che il presente regolamento entra in vigore ed assume efficacia dal 1° gennaio 2013 ed è costituito da nr. 28 articoli e nr. 2 allegati di cui:
- allegato 1) TABELLA UTENZE DOMESTICHE e TABELLA DI CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI COME INVIDUATI DAL DPR 158/1999;
 - allegato 2) TABELLE COEFFICIENTI
 - TARIFFE UTENZE DOMESTICHE -PARTE FISSA (KA)
 - TARIFFE UTENZE DOMESTICHE -PARTE VARIABILE (KB min/max)
 - TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE -PARTE FISSA (KC min/max)
 - TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE -PARTE VARIABILE (KD min/max)
4. **Di dare atto** che quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 21 maggio 2013 in ordine al numero e alle scadenze delle rate del tributo TARES, ha efficacia esclusivamente per l' anno 2013;
5. **Di dare atto** e precisare che con l'approvazione del presente regolamento sono, di fatto, abrogate tutte le disposizioni comunali diversamente disciplinanti il tributo relativo al servizio di igiene urbana;
6. **Di disporre** la trasmissione della presente deliberazione tariffaria, relativa al regolamento comunale per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES", al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
7. **Di disporre** altresì la pubblicazione del regolamento sulla apposita sezione del sito istituzionale del Comune.

IL SINDACO
f.to DR. PIRAS MARCO ANTONIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 18 DEL 06/08/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to PIRAS MARCO ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Pisci Gabriela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 12/08/2013 al 27/08/2013 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267.

Tratalias, li 12/08/2013

Addi, 12/08/2013

IL Segretario

F.to Pisci Gabriela

È copia conforme all'originale.

Data 12/08/2013

IL Segretario

Pisci Gabriela

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (T.U.E.L.) il giorno

- dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°)
- sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°)

Data 22/08/2013

IL Segretario

F.to Pisci Gabriela

COMUNE DI TRATALIAS
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE


Delibera nr. **18** Data Delibera **06/08/2013**

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L' APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI E SERVIZI (TARES9)

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE
	<hr/>
	Data 01/08/2013 IL RESPONSABILE F.to ENNAS MARIA RITA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE
	<hr/>
	Data 01/08/2013 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to ENNAS MARIA RITA



COMUNE DI TRATALIAS

Provincia di Carbonia-iglesias

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)

- Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**
- Art. 2 – ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI**
- Art. 3 -COMPONENTI DEL TRIBUTO**
- Art. 4 – LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTE AL TRIBUTO**
- Art. 5 -LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**
- Art. 6 – RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI**
- Art. 7 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA E DEL TRIBUTO – PIANO FINANZIARIO**
- Art. 8 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**
- Art. 9 – DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE**
- Art. 10 – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**
- Art. 11 – ZONE NON SERVITE**
- Art. 12 –MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**
- Art. 13 –RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**
- Art. 14 – AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE**
- Art. 15 – TRIBUTO GIORNALIERO**
- Art. 16 –COMPONENTE SERVIZI DEL TRIBUTO**
- Art. 17 –TRIBUTO PROVINCIALE**
- Art. 18–DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE.**
- Art. 19 - RISCOSSIONE.**
- Art. 20 – DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI**
- Art.21 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI**
- Art. 22 – IMPORTI MINIMI**
- Art. 23 – VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**
- Art. 24 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE**
- Art. 25 – RISCOSSIONE COATTIVA.**
- Art. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.**
- Art. 27 – NORMA DI RINVIO.**
- Art. 28 – NORME TRANSITORIE E FINALI.**

ALLEGATI:

- 1) ELENCO DELLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE**
- 2) TABELLE COEFFICIENTI**

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446 e disciplina l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
2. Per tutto quanto non regolamentato si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 2 – ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutto il territorio comunale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Art. 3 -COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - a. componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
 - b. componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dal successivo art. 17 del presente regolamento.

Art. 4 – LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTE AL TRIBUTO

Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati (a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio), esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento.

Art. 5 -LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali:

UtENZE domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, caldaie con bruciatori, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.8 comma 2 del presente regolamento;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, caldaie con bruciatori, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- I locali ed aree utilizzati per lo svolgimento delle attività agricole e destinati al mero deposito di attrezzi agricoli, fienili, silos, serre, nonché i locali o le aree scoperte destinati all'allevamento. All'attività agricola sono equiparate le attività florovivaistiche nonché tutte le utenze non domestiche operanti nel settore enologico, viticolo e simili. Sono invece assoggettati a tariffa le superfici riferite alle predette attività destinate alla vendita al minuto e/o all'ingrosso, i magazzini ed i depositi di derrate o di beni inerenti l'attività svolta, ovvero le superfici comunque non soggette ad esclusione.
- b) aree scoperte pertinenti o accessorie a case di civile abitazione quali, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- C) Gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli annessi locali ad uso abitativo, singolo o collettivo, o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto, quali: oratori, locali ad uso ricreativo, scolastico, sportivo e simili;
- D) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, al solo esercizio di attività sportiva sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti (esclusi spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, ecc.);
- E) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 6 – RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree scoperte dove si producono esclusivamente di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni vigenti a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti.
2. Nel caso in cui risulti difficile determinare le porzioni di superficie sulle quali si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, si applica la detassazione riducendo la superficie dei locali adibiti ad attività produttiva o di lavorazione delle percentuali sotto indicate:

Tipologia di attività	Perc. Abbattimento
Falegnamerie, gommisti, pelletterie e locali ove si producono scarti animali	30%
Autocarrozzerie, officine per riparazione veicoli, officine meccaniche, carpenterie metalliche, stabilimenti chimici per la produzione di beni e prodotti	30%
Qualsiasi altra attività non prevista dell'elenco sopra ove non sia agevolmente applicabile il criterio di analogia	20%

3. La riduzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 19 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la riduzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 7 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA E DEL TRIBUTO – PIANO FINANZIARIO

1. Con il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo il Comune stabilisce:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche;
 - b. i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
 - c. La misura della maggiorazione di cui al comma 13 dell'art. 14 del D.L. 201/2011.
2. La determinazione della tariffa del tributo avviene sulla base del piano finanziario predisposto dal servizio di gestione dei rifiuti urbani e sottoposto all' approvazione del Consiglio Comunale.

Art. 8 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 1.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, la Tariffa è dovuta per ambedue le categorie in proporzione alla superficie occupata.
4. Nessuna riduzione tariffaria compete per l'eventuale sospensione temporanea della licenza o autorizzazione delle attività commerciali a carattere annuale, per propria volontà e non imposta dalla pubblica amministrazione, se detta sospensione è inferiore a mesi otto nel corso dell'anno solare.
5. Nessuna riduzione tariffaria compete per l'eventuale sospensione temporanea della licenza o autorizzazione delle attività commerciali a carattere stagionale, per propria volontà e non imposta dalla pubblica amministrazione, se detta sospensione è inferiore a mesi quattro nel corso del periodo di validità della licenza o dell'autorizzazione stessa.

Art. 9 – DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 18, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al pagamento solidalmente.
3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone fisiche o giuridiche che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero degli occupanti si ricava tramite l'applicazione della seguente tabella:

da mq	a mq	Componenti
0	50	3
50,01	100	4
100,01		5

Art. 10 – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui inizia l'occupazione o la detenzione.
2. L'obbligazione tributaria cessa l'ultimo giorno del mese in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 19.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo. In caso di mancata presentazione della comunicazione di cessazione nel corso dell'anno il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali o aree, ovvero se il tributo è stato assolto dall'utente subentrante a seguito di comunicazione o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 11 – ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1.000 metri lineari,
2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 20% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1.000 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 18 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 12 –MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, da cui sia derivata una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti nella misura massima del 70% con calcolo *pro die*.

Art. 13 –RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi oppure mediante esibizione dei prescritti formulari di identificazione e/o Mud. Tale riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani effettivamente recuperati e la quantità di rifiuti producibili dall'utente determinata applicando i coefficienti previsti dal Comune per la specifica attività, indicati annualmente nella deliberazione di approvazione della tariffa. La riduzione di tariffa non può comunque superare il 20% dell'importo dovuto.
2. La riduzione si applica a decorrere dal 1° gennaio, previa presentazione di apposita documentazione entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. Per il primo anno di entrata in vigore del tributo, la documentazione suddetta deve essere presentata entro il termine di scadenza dell'ultima rata.

Art. 14 – AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

A) UTENZE DOMESTICHE:

- per le famiglie composte da 6 o più unità , facenti parte dello stesso nucleo familiare, spetta l' abbattimento della quota variabile del 30%;

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 18 DEL 06/08/2013

B) UTENZE NON DOMESTICHE:

- alle utenze non domestiche si applica sulla quota fissa e variabile della tariffa l'agevolazione delle percentuali sotto indicate:

Cod. attività	Tipologia di attività	Perc. Abbattimento
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	65%
17	Bar, caffè, pasticceria	65%

-al fine della garanzia dell' equilibrio economico complessivo, viene stabilito che "La copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni ed esenzioni dovrà essere integralmente garantita attraverso modalità specificatamente indicate nel Piano Economico Finanziario" ;

Art. 15 – TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali pubblici o di uso pubblico ovvero aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
7. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'art. 17.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all' ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 16 –COMPONENTE SERVIZI DEL TRIBUTO

1. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato di superficie soggetta allo stesso.
2. Il gettito della maggiorazione è destinato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.
3. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applica la riduzione prevista per le zone non servite (art. 11), la riduzione in caso di mancato svolgimento del servizio (art. 12), le riduzioni previste dai precedenti articoli 13 e 14 per le utenze domestiche e non domestiche.
4. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.

Art. 17 –TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.

Art. 18–DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE.

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 18 DEL 06/08/2013

soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 60 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, a mezzo fax, posta elettronica o PEC, allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell' ufficio protocollo nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, mail o PEC,
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. Nel caso di ritardata presentazione della dichiarazione di variazione che comporta una diminuzione del tributo dovuto, la variazione decorre dal 1° giorno del mese solare successivo alla presentazione della denuncia stessa. .
6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
 - a. **Utenze domestiche**
 - I. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - II. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - III. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - IV. Numero degli occupanti i locali;
 - V. Generalità e codice fiscale di eventuali soggetti non residenti nei medesimi;
 - VI. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
 - b. **Utenze non domestiche**
 - I. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
 - II. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - III. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - IV. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne, superficie non tassabile in quanto produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - V. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 18 DEL 06/08/2013

8. In caso di ritardata denuncia di cessazione, per il rimborso/storno anche parziale della Tariffa si prende a riferimento la data della sua presentazione. L'obbligazione tributaria non si protrae oltre la data indicata quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri (con idonea documentazione) di non avere continuato l'occupazione o la detenzione delle aree e dei locali oltre la data indicata. In carenza di tale dimostrazione documentale l'obbligazione tributaria cessa dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.
9. Nel caso di decesso del contribuente gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 7, se più favorevole.

Art. 19 - RISCOSSIONE.

1. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune, in autoliquidazione, mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento con indicazione dell'importo dovuto.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno quattro rate bimestrali, scadenti alla fine del mese di marzo, maggio, luglio e settembre di ogni anno, o in unica soluzione entro la scadenza della prima rata;
4. Per le utenze che hanno iniziato l'occupazione in corso d'anno o per le quali sono intervenute variazioni che comportano un maggior tributo dovuto, il comune può provvedere ad inviare apposito avviso di pagamento entro il mese di dicembre di ogni anno. In questo caso l'importo dovuto potrà essere pagato in unica soluzione entro il mese di febbraio o in due rate bimestrali con scadenza alla fine dei mesi di febbraio e aprile dell'anno successivo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate e riscosse anche mediante conguaglio compensativo.
6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.
L'avviso indica le somme da versare un'unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'art. 13 D.Lgs. 471/1997, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 20 – DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Fino all'avvio della procedura di riscossione coattiva possono essere concesse dilazioni di pagamento previa valutazione dello stato di difficoltà economica.
2. Per importi superiori ad € 20.000,00 la dilazione va assistita da idonea polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
3. In ogni caso la dilazione di pagamento viene concessa su un numero massimo di sei rate bimestrali o 12 mensili con l'applicazione del tasso d'interesse legale con maturazione giornaliera.
4. Il mancato pagamento anche di una sola rata decadenza dal beneficio della dilazione stessa e il di riscossione.

Art. 21 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 18 DEL 06/08/2013

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del precedente articolo 17, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Nel caso in cui il rimborso sia originato da errori od omissioni da parte del soggetto passivo, gli interessi decorrono dalla data della domanda ai sensi dell'art. 2033 c.c..
Non è ammessa la compensazione con altri tributi comunali.

Art. 22 – IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 14 e del tributo provinciale di cui all'art. 15 è inferiore ad € 5,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 5,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 23 – VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 19, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi del proprio personale dipendente;
Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - a. delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b. dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - c. dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - d. di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 18 DEL 06/08/2013

tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.

Art. 24 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

Art. 25 – RISCOSSIONE COATTIVA.

1. In mancanza di mancato adempimento dell'avviso di accertamento di cui al precedente articolo 21 comma 3, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

Art. 27 – NORMA DI RINVIO.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 28 – NORME TRANSITORIE E FINALI.

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2013.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della TARSU, nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Per la prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della TARSU, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.
4. Le attività economiche vengono riclassificate d'ufficio nelle categorie di cui all'allegato 1 del presente regolamento.
5. Per le aree scoperte pertinenziali ed accessorie di attività economiche, escluse dall'applicazione della TARSU ma incluse nel nuovo tributo, i contribuenti sono tenuti a presentare apposita dichiarazione di occupazione entro il 31.12.2013.
6. Fino alla completa attuazione della disciplina di cui all'art. 34, comma 23, del D.L. 179/2012 in merito alle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti urbani, la competenza in merito all'approvazione delle tariffe relative al presente regolamento è del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011.
7. esclusivamente per l'anno 2013 restano valide le misure adottate con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 21 maggio 2013, in applicazione a quanto disposto dal comma 35, art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211 in ordine al numero e alle scadenze delle rate per il pagamento dell'acconto del nuovo tributo TARES;

ALLEGATO 1

1) TABELLA UTENZE DOMESTICHE

01	ABITAZIONE COMPONENTI NUCLEO N. 1
02	ABITAZIONE COMPONENTI NUCLEO N. 2
03	ABITAZIONE COMPONENTI NUCLEO N. 3
04	ABITAZIONE COMPONENTI NUCLEO N. 4
05	ABITAZIONE COMPONENTI NUCLEO N. 5
06	ABITAZIONE COMPONENTI NUCLEO > 5

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI

	Attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
	- idem utenze giornaliere
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
	- idem utenze giornaliere
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
	- idem utenze giornaliere
21	Discoteche, night-club

ALLEGATO 2

TABELLE COEFFICIENTI

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE -PARTE FISSA Comuni fino a 5.000 abitanti SUD

n. componenti familiari	Ka
1	0,75
2	0,88
3	1,00
4	1,08
5	1,11
6 o più	1,10

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE -PARTE VARIABILE

Nr.componenti	Kb min.	Kb max
1	0,60	1,00
2	1,40	1,80
3	1,80	2,30
4	2,20	3,00
5	2,90	3,60
6 o più	3,40	4,10

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE -PARTE VARIABILE

	Attività	Kd min.	Kd max.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,54	4,55
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	3,83	6,50
3	Stabilimenti balneari	5,80	6,64
4	Esposizioni, autosaloni	2,97	4,55
5	Alberghi con ristorante	8,91	13,64
6	Alberghi senza ristorante	7,51	8,70
7	Case di cura e riposo	7,80	10,54
8	Uffici, agenzie, studi professionali	7,89	9,26
9	Banche ed istituti di credito, poste	3,90	5,51
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	8,24	10,21
	-idem utenze giornaliere	16,48	20,42
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,98	13,34
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	6,85	9,34
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,98	12,75
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,62	7,53
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	5,91	8,34
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	48,74	71,99
	-idem utenze giornaliere	97,48	143,98
17	Bar, caffè, pasticceria	38,50	55,61
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5,00	24,68
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	18,80	26,55
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,00	95,75
	-idem utenze giornaliere	6,00	191,50
21	Discoteche, night-club	8,95	15,43

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE -PARTE FISSA

	Attività	Kc min.	Kc max.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,29	0,52
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,44	0,74
3	Stabilimenti balneari	0,66	0,75
4	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,52
5	Alberghi con ristorante	1,01	1,55
6	Alberghi senza ristorante	0,85	0,99
7	Case di cura e riposo	0,89	1,20
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,90	1,05
9	Banche ed istituti di credito, poste	0,44	0,63
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,94	1,16
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,02	1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	0,78	1,06
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	1,45
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,41	0,86
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,67	0,95
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,54	8,18
17	Bar, caffè, pasticceria	4,38	6,32
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,57	2,80
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,14	3,02
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,34	10,88
21	Discoteche, night-club	1,02	1,75

COMUNE DI TRATALIAS

PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

PARERE DEL REVISORE UNICO

Il Revisore unico del suddetto Comune

Preso atto della richiesta di parere sullo schema di Regolamento comunale per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi" cosiddetta Tares, che dovrà formare oggetto di apposita deliberazione consiliare;

Come noto, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) è stato introdotto nell'ordinamento giuridico dall'articolo 14 del decreto-legge n° 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, in sostituzione della Tarsu (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) e della TIA (tariffa di igiene-ambiente), con l'obiettivo di definire la questione della tassa comunale sui rifiuti, con particolare riferimento alla qualificazione della natura giuridica della prestazione patrimoniale dovuta a fronte dei servizi di smaltimento dei rifiuti, nonché all'obbligo di assoggettare o meno le somme all'Imposta sul valore aggiunto (Iva). Problematica che è stata oggetto di diverse interpretazioni e di ampio contenzioso, sul quale si è pronunciata anche la Corte costituzionale;

L'articolo 14 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 ha previsto l'entrata in vigore del nuovo tributo a decorrere dal 1° gennaio 2013, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

La Tares, così come configurata dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, è composta da due tributi, una tassa e un'imposta. La tassa è prevista a fronte del servizio di gestione dei rifiuti urbani, mentre l'imposta è genericamente riferita ai servizi indivisibili dei Comuni. Il gettito della tassa ha un vincolo legislativo di destinazione, dovendo finanziare per intero il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, e la tariffa è commisurata all'anno solare nonché alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

La tariffa, che deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione e dei costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche. Alla tariffa così determinata si applica una maggiorazione per metro quadrato a copertura dei costi relativi ai servizi Indivisibili dei Comuni.

Al fini della disciplina del tributo da parte dell'Ente locale, nel particolare, si rendeva necessario contemplare i seguenti elementi essenziali: 1) soggetto attivo; 2) il soggetto passivo; 3) presupposto oggettivo; 4) la base imponibile; 5) l'aliquota.

Il regolamento comunale proposto, contiene i suddetti elementi, compatibili con la normativa di riferimento, disciplinati rispettivamente come segue:

- 1) soggetto attivo: TITOLO I, art. 1 e 2;
- 2) il soggetto passivo: TITOLO I, art. 4;
- 3) il presupposto oggettivo; TITOLO I, art. 5;
- 4) la base imponibile: TITOLO I, art. 11 e art. 12;
- 5) l'aliquota e/o la tariffa: TITOLO I, art. 7 e seguenti;

Il regolamento prevede, inoltre:

TITOLO I : Riduzioni ed agevolazioni, art. 13 e seguenti;

TITOLO I: Maggiorazioni per i servizi indivisibili, art. 16;

TITOLO I : Dichiarazione, accertamento e riscossione, art. 18 e seguenti;

TITOLO I : Disposizioni finali e transitorie, art. 28.

In tal modo il tributo è stato disciplinato con dettaglio, anche avvalendosi della potestà normativa riconosciuta all'Ente Locale.

Le previsioni regolamentari prospettate, non contengono palesi elementi di contrasto con la normativa di riferimento e disciplinano ogni aspetto del tributo.

Per quanto attiene agli aspetti finanziari si richiama unicamente l'attenzione sull'incidenza del tributo nel titolo I, parte entrata del bilancio, e che ne costituisce elemento essenziale per garantire anche gli equilibri di parte corrente dell'Ente, oltre ai vincoli di copertura per la gestione del/i servizio/i. Per quanto di interesse, inoltre, si ritiene che la parte sulle riduzioni e agevolazioni riconosciute nel regolamento - anche per la quota fissa - dovranno garantire, comunque, l'equilibrio economico complessivo ovvero si renderà necessario esplicitare che "la copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni ed esenzioni riconosciute dovrà essere integralmente garantita attraverso modalità specificamente indicati nel Piano Finanziario".



Conclude, per la parte delle motivazioni del presente parere, riferendo che con circolare n. 1/DF del 29/4/2013, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione Legislativa Tributaria e Federalismo Fiscale ha chiarito talune previsioni attuative del tributo.

Pertanto, per quanto sopra esposto e premesso, l'Organo di Revisione Economico Finanziario,

ATTESTA

La coerenza del "Regolamento per l'istituzione e applicazione del Tributo Comunale sul Rifiuti e sul Servizi" con le disposizioni normative fiscali vigenti e con le prescrizioni contabili e finanziarie del Comune di Tratalias,

ESPRIME

per quanto di sua competenza, parere favorevole alla procedura di approvazione del suddetto regolamento.

Perdaxius, li 29 luglio 2013

Il Revisore Unico
Dott. Damele Pinna

